

**DENUNCIA**

**ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO**

**COMUNITARIO**

**Commissione delle Comunità europee**

(alla c.a. del Segretario Generale)

Rue de la Loi, 200

**B-1049 Bruxelles**

**BELGIO**

*Raccomandata A.R. - anticipata via mail*

*SG-PLAINTE@ec.europa.eu*

**PREMESSO CHE**

Ogni Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno.

A norma dei trattati, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadem-



pimento) per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni d'infrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

S'intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario.

L'inadempimento può consistere in un comportamento attivo od in un'omissione.

S'intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qualunque sia l'autorità - centrale, regionale o locale - responsabile dell'inadempimento.

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un inte-

resse ad agire in tal senso, né deve provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione. Chiunque ritenga che un provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione è invitata a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi stru-



menti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante. In genere, esperendo i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante può far valere i propri diritti in forma più diretta e specifica (procedimento d'ingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito all'esito favorevole di un procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento può richiedere talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poiché, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dell'infrazione. Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata l'inadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poiché non è intesa a decidere

su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autorità giudiziarie nazionali.

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

a) Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che è bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. L'attribuzione di un numero ufficiale ad una denuncia non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro in causa.

□ b) Qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le



autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante che autorizza la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia;

c) Nei i limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento d'infrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.

d) Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l'archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sull'andamento dell'eventuale procedimento d'infrazione.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il sottoscritto Michele Pizzuto, di cit-

tadinanza italiana, nato a Palermo il 2 Settembre 1959 nella qualità di Coordinatore e Rappresentante Legale - pro-tempore - dell'Associazione denominata Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport, associazione riconosciuta ex art. 35 della Legge Regionale della Sicilia 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.i ed iscritta al registro dei Rappresentanti di interessi della Commissione Europea al n. 13700391536-20; domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Tommaso Natale, 98 - cap. 90147; numero telefonico +39 09 17 52 41 21; fax +39 0916916870; mail: [consigliosiciliano@libero.it](mailto:consigliosiciliano@libero.it); con interessi nel settore caccia, pesca, ambiente, cinofilia e sport, intende presentare denuncia alla Commissione delle Comunità Europee riguardante inadempimenti del Diritto Comunitario.

1. *Stato membro che, secondo il sottoscritto denunciante Michele Pizzuto, non ha ottemperato al diritto comunitario: **ITALIA, REGIONE SICI-***




LIA;

2. *Descrizione circostanziata dei fatti contestati:*

Con Decreto dell'Assessore Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia n. 2709 del 24/08/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.36 del 26 Agosto 2011 (<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-36/g11-36.pdf>) alla pagina n. 59 è stata regolamentata l'attività venatoria per l'annata 2011/2012. Il Decreto di che trattasi "Calendario Venatorio 2011/2012" contiene n. 2 allegati contrassegnati dalle lettere A) e B). Tale Decreto è stato emanato avendo riguardo alla normativa statale, regionale ed europea in materia di fauna e ambiente e, per quanto riguarda la normativa europea alla direttiva 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" con le quali è stata istituita la rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno

l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione delle specie.

L'art. 9 dell'allegato A) del Decreto dell'Assessore Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia n. 2709 del 24/08/2011 sopra indicato riporta testualmente: "Come previsto dalle normative vigenti, l'esercizio venatorio all'interno dei siti Natura 2000 è temporaneamente precluso. Qualora la valutazione d'incidenza lo dovesse consentire, l'esercizio venatorio all'interno di questi siti sarà regolamentato con appositi e specifici decreti. La cartografia di S.I.C. e Z.P.S. presenti in Sicilia è scaricabile dal sito..." Invero è già da ben tre stagioni venatorie che la caccia nelle zone della Rete Natura 2000 è di fatto vietata e ciò in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva "Uccelli" poiché la direttiva riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici come forma di



sfruttamento sostenibile. La caccia è un'attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione europea. (cfr. "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Commissione Europea - direttiva "Uccelli selvatici")

3. Norme del diritto comunitario che, secondo il sottoscritto denunciante Michele Pizzuto, lo Stato membro ha violato: **direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - direttiva "Uccelli selvatici"** poiché la direttiva non preclude l'esercizio della caccia all'interno dei siti denominati Rete Natura 2000.

4. In considerazione dell'avvio della stagione venatoria il giorno 01/09/2011 con chiusura al 31/01/2012 si chiede un immediato intervento di Codesta Spettabile Commissione Europea per fare cessare immediatamente il

comportamento lesivo del Diritto Comunitario dello Stato Italiano - Regione Sicilia - che mina alle fondamenta il giusto rapporto del cittadino europeo siciliano rispettoso del Diritto Comunitario.

*Riservatezza:* Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.

Palermo, 31 Agosto 2011



COORDINATORE REGIONALE  
Michele Pizzuto